



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE  
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,  
MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA  
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO  
UFFICIO LINEE TRAPORTI REGIONALI  
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Alle Aziende in indirizzo  
- LORO SEDI -

All'Anav  
presso  
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA  
Via Raiale, 110 bis  
65128 PESCARA  
[confindustriachpe@pec.it](mailto:confindustriachpe@pec.it)

All'ASSTRA  
c/o TUA SPA  
[tuappec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuappec@pec.tuabruzzo.it)

Prot. n. RA/0237293/17 del 14.09.2017

Oggetto: Circolare n. 2/2017 in materia di servizi  
commerciali. L.R. 11/2007

Facendo seguito alla circolare n. 1, prot. n. RA/0076433/17 del 23 marzo 2017 si torna nuovamente sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni dei servizi di linea commerciale per precisare alcuni aspetti.

**Nulla osta fermata e percorso**

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. h) alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione relativa all'esistenza del nulla osta sul percorso per la lunghezza degli autobus che si vogliono utilizzare sulla linea e sulle aree di fermata del servizio commerciale richiesto.

E' obiettivo del Dipartimento creare una banca dati dei nulla osta sia delle fermate che dei percorsi, rendendola in futuro anche consultabile mediante accesso al portale, parimenti a quanto attualmente esiste per le fermate i cui nulla osta vengono rilasciati in occasione delle istruttorie dei servizi interregionali di competenza statale.



dr

Per tali motivi si chiede a tutte le aziende di collaborare trasmettendo, ove richiesti, i provvedimenti nel corso del tempo rilasciati dagli uffici della Motorizzazioni civile, almeno fino a quando la competenza non è passata alla Regione e ai Comuni capoluoghi di Provincia.

Tanto premesso, nel frattempo, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni operative rispetto alle domande di rilascio, modifica (ove abbia ad oggetto un diverso istradamento o nuove fermate) o rinnovo del servizio di linea automobilistico:

1) ove la fermata o il percorso non siano stati mai verificati (anche in relazione alle diverse lunghezze degli autobus), va acquisito il nulla osta per il tramite del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, Ufficio Vigilanza e Controlli, secondo le procedure di cui alla L.R. 46/2013;

2) ove esista la fermata o il nulla osta del percorso, il direttore di esercizio dell'impresa che richiede la linea o il rinnovo e il rappresentante legale della stessa dovranno dichiarare la persistenza delle condizioni di sicurezza ai sensi della normativa in materia. Ove così non fosse (in mancanza della dichiarazione ovvero non vi siano le condizioni), è necessario attivare la procedura di verifica e rilascio del nuovo nulla osta.

Il Dipartimento, per quanto con evidenti e note insufficienze di personale, è a disposizione e cercherà di prestare la massima attenzione alla questione.

Si informa peraltro che è in corso di conclusione l'istruttoria relativa alla verifica della sicurezza relativamente all'istradamento Terminal Bus Pescara – "Ponte Flaiano" (autobus MT 14,040) e viceversa.

Non appena disponibile sarà pubblicata sul sito del portale Trasporti.

### **Imposta di bollo – Notifica – Decorrenza inizio del servizio - (art. 5 comma 12 L.R. 11/2007)**

Ai sensi dell'art. 5, comma 12, della L.R. 11/2007, ai fini della notifica è necessario il deposito delle marche da bollo. Il che significa che senza la materiale apposizione della marca da bollo, il provvedimento non può essere notificato. Le marche dovranno pertanto essere depositate prima dell'adozione dell'atto anche al fine di evitare problemi di mancato raccordo tra la data di decorrenza dell'esercizio e la notifica.

Di conseguenza, al momento della domanda dovranno essere depositate, oltre alla marca da bollo apposta sull'istanza, anche le due marche da bollo previste per le autorizzazioni (valori che naturalmente saranno restituiti in caso di esito negativo dell'istruttoria).

Invece, le marche da bollo per le copie conformi potranno anche essere depositate all'atto del ritiro del provvedimento.

Jdr





### **Modifica oraria e nuove relazioni di traffico**

In attesa della definizione dei servizi minimi le modifiche che comportano solo variazioni orarie dei programmi di esercizio già autorizzati sono soggette solo ad una comunicazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi della linea, del provvedimento di rilascio, la scadenza e la descrizione del nuovo orario.

La richiesta diretta ad introdurre nuove relazioni di traffico è da considerare come una nuova istanza.

### **Tariffe**

In adesione a quanto indicato anche dal parere dell'AGCM (As 1256 del 15 gennaio 2016) ed in considerazione della circostanza che con riguardo alle politiche di prezzo gli operatori sono liberi di fissare il livello e la frequenza degli sconti e di stabilire prezzi diversi in funzione dei giorni o del fattore di riempimento dei mezzi o di altre variabili, le tabelle tariffarie, che devono essere presentate in sede di richiesta o rinnovo della linea commerciale, non sono soggette ad alcuna preventiva approvazione. Ciò nonostante, considerato che l'art. 4 comma 2 lett d) della L.R. 11/2007 stabilisce che fra la documentazione da allegare alla domanda va trasmesso anche il sistema tariffario, si ritiene che debbano essere indicati almeno i prezzi massimi nonché lo sconto massimo applicabile.

### **Carta della mobilità e dei servizi**

Si informa infine che ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 4 agosto 2017, n. 124 "i concessionari e gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, **rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi**, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti".

Pertanto si invitano le aziende ad adeguare o integrare le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle predette prescrizioni.

**Rispetto art. 6 della L. 11 agosto 2003, n. 218 e della normativa in materia di tempi di guida e riposo.**

dr



Sono giunti di recente a questo Dipartimento alcuni verbali elevati dalla Polizia stradale ai gestori dei servizi in relazione al mancato rispetto della normativa sui tempi di guida, nonché alla violazione dell'art. 6 della L. 11 agosto 2003 n. 218 che prescrive l'obbligo che il dipendente o lavoratore disponga in servizio della documentazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro.

Si ricorda che, ai sensi della normativa in materia di noleggio con autobus, di cui alla L.R. 25/2007, queste infrazioni, oltre a comportare l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, devono essere conteggiate ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al noleggio (artt. 7, 8 e 9 della L.R. 25/2007).

Pertanto, si invitano le aziende a prestare la massima attenzione al regolarità dei documenti da tenere a bordo e al rispetto delle norme in materia dei tempi di guida.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. VINCENZO RIVERA